



# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)**

**D.D.L. DI CONVERSIONE IN LEGGE  
DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179.  
“ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE”**

**AUDIZIONE DI  
FEDERCASSE  
FEDERAZIONE ITALIANA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO**

**7 NOVEMBRE 2012**

## INDICE

1. BREVE PROFILO DEL SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO ITALIANO.....	2
2. OSSERVAZIONI GENERALI.....	8
3. ASPETTI SPECIFICI .....	9

## **1. BREVE PROFILO DEL SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO ITALIANO**

Il Sistema del Credito Cooperativo italiano si articola in due versanti: associativo e imprenditoriale.

Il versante associativo è suddiviso in tre livelli: locale, regionale e nazionale. Le Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali (BCC-CR) aderiscono alle Federazioni Locali che, a loro volta, sono associate a Federcasse, la Federazione Italiana delle BCC-CR, che svolge funzioni di rappresentanza e tutela della categoria e di assistenza a favore di tutto il Sistema.

Il versante imprenditoriale è costituito da tre Istituti Centrali di Categoria (ICC), Gruppo Bancario Iccrea, Gruppo Cassa Centrale Banca e Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige, che predispongono prodotti e servizi a beneficio esclusivo delle Banche di Credito Cooperativo.

La descritta articolazione è alla base delle estensive forme di integrazione in rete, caratterizzate da un'intensa cooperazione orizzontale e verticale, all'interno del Sistema.

A giugno 2012 si registrano 403 BCC-CR (pari al 55,1 per cento del totale delle banche operanti in Italia), con 4.440 sportelli (pari al 13,3 per cento). Il numero dei soci è pari 1.111.574 unità mentre il numero complessivo dei clienti supera i 6,9 milioni.

Le BCC-CR sono presenti in 101 province e in 2.711 comuni; in 554 di essi costituiscono l'unica presenza bancaria. Si tratta soprattutto di centri di media-piccola dimensione (oltre l'80 per cento degli sportelli delle BCC-CR è insediato in piazze fino a 50 mila abitanti); negli ultimi anni si è altresì rafforzata la presenza nei comuni di maggiore dimensione e nelle grandi aree urbane.

I dipendenti sono circa 32.000, cui vanno aggiunti gli oltre 4.700 dipendenti di Federazioni Locali, ICC e organismi consortili. E' questo un dato da considerare con estrema attenzione: le dinamiche occupazionali proprie del Credito Cooperativo dimostrano, in controtendenza rispetto al resto del sistema, una crescita continua nel corso degli anni. Il segno, questo, di un'attenzione particolare al fattore lavoro e della consapevolezza che il tema della creazione di nuova occupazione rappresenta un elemento cardine dello sviluppo dei territori.

Il processo di consolidamento che ha caratterizzato il sistema bancario italiano nell'ultimo ventennio ha comportato la scomparsa di un consistente numero di banche locali in quanto incorporate da banche di media e grande dimensione. Inoltre, molte altre banche locali hanno perso la loro autonomia a seguito del loro ingresso, quali soggetti controllati, all'interno di gruppi bancari. In molti casi queste ultime hanno conservato il loro marchio in quanto considerato simbolo evocativo utile nella gestione delle relazioni di clientela. A seguito di tale cambiamento della fisionomia del sistema bancario italiano, le BCC-CR rappresentano oggi la stragrande maggioranza delle banche a vocazione locale non appartenenti a gruppi bancari. In numerose zone del paese, soprattutto del Sud, sono le uniche banche locali presenti.

Dal punto di vista operativo le BCC-CR si caratterizzano per una forte specializzazione nell'attività di intermediazione tradizionale, basata sul modello *originate-to-hold* e su relazioni durature di natura fiduciaria.

Dalla metà degli anni novanta a oggi, l'attività delle BCC-CR ha conosciuto una lunga fase di crescita ininterrotta che ha riguardato soprattutto la propria clientela di elezione: le imprese piccole e minori e le famiglie. Tali banche sostengono, in media, le piccole imprese più delle altre. L'affidamento delle famiglie produttrici e delle imprese minori è mediamente superiore del 40% rispetto al resto degli intermediari (mentre il fido medio alle imprese di capitale è inferiore del 30%). Anche in questi anni di crisi le BCC-CR, rispettando la propria vocazione anticiclica, hanno continuato a sostenere con convinzione tali soggetti.

A giugno 2012, su poco più di **150 miliardi di finanziamenti** a clientela (includendo quelli erogati dalle banche di secondo livello del sistema), **ben 102 miliardi erano erogati a imprese**. Più del 12% di tutte le imprese italiane affidate dal sistema bancario ha ottenuto un finanziamento da una BCC-CR. **La percentuale cresce sensibilmente se riferita ad aziende non di capitale, con meno di 20 dipendenti**. La quota dei prestiti a tali imprese è salita **dall'11 per cento, alla metà degli anni novanta, al 19%**. **Nel settore artigiano supera ormai il 22%**.

Anche la quota dei finanziamenti alle famiglie ha avuto, nello stesso intervallo temporale, un significativo incremento, dal 6 al **9 per cento**.

Si tratta di una crescita rilevante se si considera che è stata conseguita dalle banche della Categoria mantenendo una loro specificità, un loro spazio e un loro ambito operativo, nonché fronteggiando pressioni concorrenziali mai sperimentate in precedenza.

I fattori alla base di un così protratto periodo di espansione sono numerosi, ma i principali sono costituiti dai vantaggi correlati alla capacità di fornire credito:

- \* conoscenza del territorio e dei sistemi economici locali,
- \* valutazione diretta della qualità delle iniziative dei piccoli imprenditori,
- \* struttura organizzativa in grado di rispondere in tempi rapidi e in forme non burocratiche alle esigenze della comunità.

Il processo di crescita è stato sostenuto, fino alla crisi, dalla stabilità delle fonti di provvista e di risorse liquide, da un lato, dall'incremento del patrimonio attraverso l'ampliamento dei volumi e dei margini reddituali, dall'altro. Ciò ha consentito alle BCC-CR di continuare a erogare credito anche durante la recessione, sostituendosi ad altri intermediari maggiormente colpiti dalle difficoltà della crisi. In particolare, nel 2009 la crescita dei prestiti concessi alle imprese dalle BCC-CR è stata superiore al 4 per cento, a fronte di una contrazione del 3 per cento registrata dall'intero sistema. Come riconosciuto anche dalla Banca d'Italia *“il sostegno fornito alle economie e alle comunità locali ha attutito l'impatto della crisi sul benessere delle famiglie, ha consentito a numerose piccole imprese di superare la fase più acuta della recessione.”*

Nel periodo più recente, la scarsità delle risorse da destinare all'autofinanziamento, dovuta principalmente alle svalutazioni sui crediti che hanno fortemente compresso i margini reddituali, e le difficoltà nella raccolta dei fondi, dovute alla crisi del debito sovrano e alla maggiore concorrenza da parte dei gruppi bancari di maggiore dimensione, hanno indebolito i fattori alla base della crescita del sistema.

Il patrimonio delle banche della categoria costituisce ancora un solido pilastro sul quale i loro soci e clienti possono contare: il patrimonio di sistema si attesta, a settembre 2011, a 19,6 miliardi. Il *Core Tier 1* medio è del 14,1%. Alla stessa data, la raccolta complessiva delle BCC-CR ammontava a 150,4 miliardi di euro.

Localismo e mutualità contraddistinguono il modello di *governance* delle BCC-CR. Indicative sono le informative qualitative sull'intermediazione delle BCC-CR. In particolare, nel nostro sistema bancario le BCC-CR sono le **uniche banche cooperative a carattere di mutualità prevalente**. La disciplina contraddistingue quindi le BCC-CR con riferimento ad alcuni principali aspetti societari e operativi:

1. **reclutamento della compagine sociale:** i soci devono risiedere, avere sede o operare con carattere di continuità nell'ambito territoriale della banca;
2. **partecipazione al capitale sociale:** non può avere un valore nominale superiore a 50 mila euro.
3. **diritto di voto:** è assegnato secondo la formula “una testa un voto”, che significa che ciascun socio può esprimere un solo voto indipendentemente dall'entità della partecipazione al capitale sociale;

4. **vincoli all'operatività con i soci:** almeno il 50 per cento dell'attività di impiego della banca deve essere realizzata a loro favore;
5. **limiti alla competenza territoriale e all'operatività fuori zona:** il 95 per cento dell'attività di finanziamento deve svilupparsi obbligatoriamente nel territorio di competenza;
6. **obbligo di destinazione degli utili e alla distribuzione degli stessi:** almeno il 70 per cento degli utili d'esercizio deve essere destinato a riserva legale e un ulteriore 3 per cento ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Relativamente alla *governance* del Sistema nel suo complesso, un'iniziativa molto importante è rappresentata dal **Fondo di Garanzia Istituzionale** (FGI) - costituito ai sensi delle previsioni in materia di schemi di garanzia istituzionale di cui all'art. 80, paragrafo 8, della Direttiva 2006/48/CE (articolo 108, paragrafo 7, della proposta di regolamento in esame) - il cui statuto è stato approvato dalla Banca d'Italia nel mese di dicembre 2011.

L'FGI suggella la capacità di auto-regolamentazione del Sistema e fornisce un'esclusiva forma di protezione alla clientela delle banche della Categoria. Aderendo all'FGI queste ultime si sottopongono – a maggior tutela dei loro soci e clienti – a forme più incisive di controllo e di monitoraggio e ricevono in cambio una serie di benefici, tra i quali la ponderazione zero dei rapporti con le altre aderenti (successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione specifica dell'organo di Vigilanza) e l'*efficientamento* del sistema dei controlli e della gestione della liquidità. Il Fondo, inoltre, rappresenta un fattore di ulteriore sviluppo del *network*, accelerandone i processi di “collaborazione sistemica” delle componenti associative e produttive, favorendo il rafforzamento dei processi operativi e di governo dei rischi e l'armonizzazione delle metodologie e degli standard di riferimento.

Nel solco della tradizionale capacità di auto-tutela propria del Credito Cooperativo, va ricordata, inoltre, l'operatività (dal 1997) del **Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo**, posto obbligatoriamente a tutela dei depositi nei limiti stabiliti dalle norme italiane ed europee, che contribuisce - attraverso interventi di sostegno e azioni preventive - a salvaguardare la stabilità del Sistema delle BCC nel primario interesse dei risparmiatori.

Inoltre, la non consueta capacità innovativa delle iniziative del Credito Cooperativo in questo campo è confermata dalla costituzione (dal 2005) del **Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti** (FGO) il cui obiettivo è tutelare i possessori di obbligazioni emesse dalle BCC-CR per un massimo di 100 mila euro a risparmiatore (in aggiunta alle tutele obbligatorie a favore dei depositanti).

Nel 2011 le BCC-CR italiane hanno inoltre adottato, attraverso un processo di capillare coinvolgimento dei soci e delle comunità locali, importanti modifiche ai propri **Statuti** con l'obiettivo di favorire ulteriormente la partecipazione delle compagini sociali alla vita della cooperativa bancaria. Le principali innovazioni riguardano:

- \* la definizione dell'incompatibilità del ruolo di amministratore con incarichi politici ed amministrativi pubblici;
- \* la previsione di limiti alla misura massima dei fidi concedibili;
- \* la previsione di vincoli alla possibilità di affidare appalti a parti correlate di amministratori e direttori;
- \* l'ineleggibilità di coloro che in precedenza hanno contribuito a causare crisi aziendali;
- \* il rafforzamento del monitoraggio sull'autonomia e sull'indipendenza dei componenti l'organo di controllo.

Nonostante il Credito Cooperativo sia ritenuto dai diversi interlocutori istituzionali un sistema sano e in grado di svolgere un'importante azione di sostegno all'economia del Paese, in particolar modo in questa delicata fase storica, non si può non evidenziare come – con le due manovre economiche adottate in rapida successione nell'estate 2011– siano stati adottati provvedimenti di natura fiscale che hanno colpito duramente il mondo della cooperazione e quello della cooperazione di credito in particolare.

L'aumento delle aliquote dell'IRAP e dell'IVA ed il successivo incremento – per le società cooperative – dell'imponibile ai fini IRES per una quota degli utili accantonati a riserva, ha penalizzato doppiamente, uniche tra le banche, le BCC-CR, non solo in quanto intermediari creditizi, ma anche in quanto cooperative.

Con riguardo specifico all'aggravio IRES, avendo le BCC-CR una limitata possibilità di ricorrere al mercato dei capitali per l'incremento del proprio patrimonio (realizzato, prevalentemente, attraverso la destinazione degli utili a riserva), la misura fiscale ha oggettivamente ridotto la capacità delle BCC-CR, anche rispetto alle altre banche, di finanziare l'economia reale. Federkasse ha stimato che, rispetto ad ogni milione di euro in meno di capitalizzazione, vi potranno essere circa 20 milioni di euro in meno di prestiti, erogati dalle BCC-CR, a sostegno di famiglie ed imprese.

I dati e le argomentazioni descritte fanno comprendere come il Credito Cooperativo rappresenti una componente rilevante del sistema bancario italiano, ed un punto di riferimento in particolare per i piccoli operatori e le famiglie. Per tali ragioni, nonché per evidenti motivi di equità, il sistema delle BCC-CR ritiene debba essergli garantita parità di condizioni nell'eventuale accesso a misure pubbliche volte a favorire la

stabilità e la liquidità del sistema creditizio ovvero incentivi allo sviluppo dell'economia.

Merita infine una menzione l'elaborazione e l'inizio della sperimentazione di un innovativo strumento di misurazione del vantaggio mutualistico (“metrica mutualistica”) proprio dei soci delle BCC-CR che si riflette direttamente sulle comunità locali.



## 2. OSSERVAZIONI GENERALI

Il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, noto anche come *Secondo decreto crescita*, mira a rimuovere, attraverso meccanismi di informatizzazione, di semplificazione e agevolativi per le imprese e per i cittadini, impedimenti ad una più significativa crescita dell’economia del Paese.

Tali finalità sono fortemente condivise anche dal Credito Cooperativo italiano. Le misure proposte infatti, si rivolgono in particolare a quel segmento dell’economia reale, le piccole e medie imprese, che costituiscono il riferimento delle banche della Categoria, consentendo loro di superare più agevolmente il *digital divide*, rimanendo quindi competitive anche attraverso un sempre maggiore ricorso alle tecnologie dell’informazione. Il divario nel ricorso alle tecnologie dell’informazione tra i cittadini e le imprese italiani rispetto alla media europea si traduce infatti in maggiori costi e perdite di opportunità per il mercato italiano nel suo complesso e nei confronti dei *competitor* esteri.

La dematerializzazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed il passaggio alla completa digitalizzazione dei rapporti tra questa e le imprese e i cittadini rappresenta, anche in termini diretti per le imprese, e tra queste per le Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, una riduzione di costi e tempi apprezzabile (**artt. 5-7; 14**).

Del pari, rilevante è l’estensione dei sistemi di pagamento elettronico ai rapporti con la Pubblica Amministrazione (**art. 15**) anche nella prospettiva di un ricorso sempre maggiore alla moneta elettronica per i pagamenti così come, nel medesimo senso, dell’obbligo (**art.15, c. 4 e 5**) per i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi, anche professionali, di accettare i pagamenti anche tramite carte di debito.

Particolarmente utili risultano le misure agevolative per le imprese *start up innovative* e le semplificazioni legate anche alla fase di crisi, attraverso le procedure semplificate e non fallimentari delle imprese stesse.

Infine, senz’altro apprezzabili sono gli ulteriori interventi di liberalizzazione contenuti nel provvedimento.

Di seguito ci si sofferma su alcuni temi di specifico rilievo per il Credito Cooperativo.

### 3. ASPETTI SPECIFICI

**1. Agenda digitale.** Le Banche di Credito Cooperativo guardano con grande favore all'impegno per la valorizzazione e l'implementazione di una effettiva agenda digitale per il Paese.

Come già detto, la dematerializzazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed il passaggio alla completa digitalizzazione dei rapporti tra questa e le imprese e i cittadini rappresenta, anche in termini diretti per le imprese, e tra queste per le Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, una riduzione di costi e tempi apprezzabile (**artt. 5-7; 14**). Del pari, rilevante è l'estensione dei sistemi di pagamento elettronico ai rapporti con la P.A. (**art. 15**) anche nella prospettiva di un ricorso sempre maggiore alla moneta elettronica per i pagamenti così come, nel medesimo senso, dell'obbligo (**art.15, c. 4 e 5**) per i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi, anche professionali, di accettare i pagamenti anche tramite carte di debito.

Va segnalato come però queste prescrizioni debbano poi tradursi in realtà concreta, di scelte e comportamenti, e in tempi rapidi. In proposito è poco promettente il forte ritardo che tuttora si registra, a più di sette anni dalla sua emanazione, nell'attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82), rispetto alla dematerializzazione degli atti della Pubblica amministrazione, alla trasparenza e all'accesso agli stessi atti via web, all'utilizzo di *software open source* nelle amministrazioni pubbliche.

E' auspicabile dunque che con la nuova legislatura, le Autorità che si troveranno a gestire l'applicazione di molte delle misure dell'Agenda digitale, si muova con concreta convinzione e tempismo.

**2. Start-up innovativa e incubatore certificato.** Particolarmente interessanti appaiono le misure agevolative per le imprese *start up* innovative e ad alcuni strumenti a loro supporto, come gli incubatori e acceleratori e le piattaforme di *crowdfunding*.

Si tratta di ambiti che le Banche di Credito Cooperativo seguono con grande attenzione avendo, da sempre, una vocazione a credere nei talenti e nella componente immateriale dei progetti imprenditoriali: le BCC-CR da sempre finanziano molte *start-up*.

Va apprezzato dunque il fatto che il Governo abbia colto la rilevanza del punto e lo abbia messo al centro di specifiche misure.

La nostra esperienza e i dati dimostrano peraltro che in Italia il problema non è tanto far nascere nuove imprese (ogni anno ne nascono circa 200mila) quanto aiutarle a sopravvivere. Servono dunque **servizi di accompagnamento e tutoraggio**, come peraltro tentiamo di mettere in pratica in queste settimane con la nostra iniziativa nazionale per le giovani imprese ([www.buonaimpresa.it](http://www.buonaimpresa.it)) condotta insieme, tra gli altri, a Confcooperative e Rete Imprese Italia, con l'obiettivo appunto di coniugare **credito**, affiancamento e **ricorso efficace alle filiere delle garanzie** pubbliche e private.

Un riferimento al *crowdfunding*. Si tratta di un fenomeno web recente che si è andato finora sviluppando soprattutto in chiave “filantropica”. Il decreto, invece, lo introduce per il sostegno alle start-up innovative, incluse quelle “a vocazione sociale”, prevedendo che **le quote di partecipazione nel capitale** di start-up innovative, costituite in forma di s.r.l. o di cooperativa, possano essere collocate attraverso “portali on line”.

Si tratta di una declinazione specifica – perché orientata solo al segmento delle imprese innovative, per come il decreto le definisce – di quello che all'estero è chiamato *equity based crowdfunding*. Dunque non più raccolta fondi diffusa (perché di massa, *crowd*) di donazioni, ma vero e proprio *azionariato popolare* promosso attraverso il web.

Il tema è di grande interesse, perché può aprire porte nuove a tanti progetti che si fermano proprio davanti all'ostacolo della mancanza di fondi propri, ostacolo che blocca poi anche l'accesso al credito bancario.

Sarà ora importante conciliare la necessaria regolamentazione, demandata alla Consob, con il dinamismo intrinseco di un fenomeno web, che è alla base del successo di questi strumenti. Aiuta che sia stata prevista l'istituzione di un Registro per “gestori di portali” diversi dalle banche, che potranno assumere anche la forma cooperativa e che, si presume, avranno un regime più soft di regolamentazione.

In considerazione del fatto che le imprese, per potersi sviluppare, hanno necessità non soltanto di credito, ma anche di **capitale** (parametro sempre più rilevante anche per lo stesso accesso al credito) - oltre alla forma prevista nel DDL in esame del *crowdfunding*, che valorizza l'apporto "dal basso" e diffuso, introducendo la possibilità di un vero azionariato popolare - sarebbe apprezzabile l'affiancamento di **uno strumento pubblico-privato** (sullo stile del *Fondo Italiano di Investimento*, FII), costituito dalla Cassa Depositi e Prestiti e da altri operatori del mercato, volto a sostenere il *micro-venture capital* rivolto alle PMI innovative.

Allo stesso tempo, si auspica **una revisione del limite minimo di 10 milioni di euro** di fatturato previsto per le operazioni dell'attuale Fondo Italiano di Investimento (con un *range* compreso appunto tra i 10 a 250 milioni) in modo da renderlo più coerente con la struttura dimensionale delle PMI italiane.

**3.Legge fallimentare.** Il provvedimento (**art. 17**), con intervento senz'altro apprezzabile, apporta una serie di modifiche alla **legge fallimentare** (R.D. n. 267/42) al fine di estendere l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) anche alle comunicazioni previste nell'ambito delle procedure concorsuali. Tali modifiche, che vanno nel senso di uno snellimento delle procedure, trovano il consenso di Federcasse.

**4.**Con riferimento alle **crisi da sovraindebitamento (art. 18)**, si condividono in linea generale le modifiche apportate alla *legge 27 gennaio 2012, n.3*, che nei fatti è stata in questo primo anno poco utilizzata. In particolare, si apprezza la proposta di definizione di consumatore come “debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” in linea con la definizione contenuta nel Testo Unico Bancario. Ciò comporta che in presenza di masse debitorie diverse, il debitore potrà accedere alla sola procedura di accordo di composizione della crisi.

Si condivide inoltre la proposta che il consumatore deve allegare, alla *proposta di piano* una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che ponga il tribunale in condizione di conoscere: le cause dell'indebitamento, le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, la solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, l'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori, la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta e la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

**5.Società di mutuo soccorso.** Con riguardo agli interventi relativi alle società di mutuo soccorso (art. 23), tuttora disciplinate dalla legge 3818 del 1886, si rappresenta che esse, nella radice mutualistica comune con le Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali hanno, con quest'ultime, maturato significative e positive esperienze di collaborazione, sinergia e partenariato a favore di soci delle prime che, non di rado, sono anche soci operatori delle BCC-CR.

L'importanza del fenomeno rappresentato dalle società di mutuo soccorso è tanto maggiore in quanto, nell'attuale contesto economico, si assiste ad una riduzione della presenza dello Stato anche nel campo della tutela della salute e dell'assistenza sanitaria.

In tale presupposto, interventi quali quelli recati dal provvedimento e volti a incentivare e rendere maggiormente efficiente lo strumento rappresentato dalle società di mutuo soccorso sono senz'altro condivisi dal Credito Cooperativo; del pari importante è l'assoggettamento a meccanismi di vigilanza delle società stesse.

**6.** Con riguardo alle disposizioni in tema di **Confidi (art. 36, commi 1 e 2)**, partner di rilievo dell'industria bancaria e in particolare del Credito Cooperativo, sono apprezzabili gli interventi volti al *rafforzamento patrimoniale* dei consorzi di garanzia la cui funzione a sostegno dei finanziamenti alle PMI è riconosciuta e apprezzata.

Soprattutto si incoraggia il legislatore a perseverare nella strada di *ottimizzare la filiera delle garanzie pubbliche e private*, che ancora oggi - nonostante gli indubbi progressi realizzati - disperde più di metà delle sue potenzialità tra i troppi rivoli di strumenti locali, regionali e nazionali poco coordinati tra loro e ancora non sempre conformi alla normativa bancaria.

**7.** Con riferimento agli **strumenti di finanziamento (art. 36, commi 3 e ss.)** gli interventi agevolativi e chiarificativi compiuti dal provvedimento sono nel senso di incentivare il ricorso tali strumenti per il ricorso al credito delle imprese e sono, in tale prospettiva, di sicura utilità.

**8. Contratti di rete.** Infine, si giudicano positivamente i correttivi in materia di contratti di rete che hanno chiarito che l'acquisizione della soggettività giuridica da parte delle reti è una facoltà e non un automatismo derivante dalla sola previsione di un organo e di un fondo patrimoniale comuni.

Si tratta di un ulteriore progressivo affinamento di una normativa in forte evoluzione e che risponde ad un sempre più chiaro bisogno del tessuto produttivo migliore che fa rete per competere meglio e per valorizzare i punti di forza delle tante piccole imprese di eccellenza del nostro paese. Un ambito che il Credito Cooperativo segue con attenzione fin dall'inizio.

\*\*\*